

Publicato il 19/06/2019

N. 04125/2019 REG.PROV.CAU.
N. 07020/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7020 del 2019, proposto da

Biagio Di Iasio, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, 17, presso lo studio dell'avv. Enrico Follieri;

contro

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Prencipe, presso il cui studio in Foggia, via Michele Protano, 7, è elettivamente domiciliata;

Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento della CCIAA di Foggia con il quale era stato escluso dalla selezione a Segretario Generale di quella CCIAA, dopo aver superato la fase della valutazione dei titoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico di questa Sezione n. 3757/2019 del 10.6.2019;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia e dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, preliminarmente, che il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile adozione di un'ordinanza di richiesta d'ufficio del regolamento di competenza, e che comunque deve pronunciarsi in sede cautelare con la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 6, c.p.a.;

Ritenuto che l'istanza cautelare debba essere respinta, in quanto nella comparazione degli interessi, deve darsi prevalenza all'interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura in corso;

Ritenuto, di conseguenza, che le censure prospettate dal ricorrente, di complessa articolazione, debbano trovare adeguata valutazione nella sede di merito;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), respinge l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO